

**LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 23-03-2004
REGIONE PIEMONTE**

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 12
del 25 marzo 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#)

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 10

(Progetti integrati per la sicurezza)

1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti

integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di

concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo

regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni

singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane,

dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per

la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle

organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da

istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti

nel privato

sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralita'

di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere

almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilita' di aree degradate, in

particolare quelle urbane o dove e' piu' alto il rischio per la

sicurezza dei cittadini;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei

piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai

giovani;

d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle

barriere architettoniche esistenti;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere piu' sicuri luoghi

ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le

tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati

con soli esercizi di vicinato;

f) iniziative volte al recupero della **prostituzione** o ad attivita' di

supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze

stupefacenti e di ogni altra attivita' illegale;

g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della

cultura della legalita'.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi

dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il

Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a

situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.